

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../13986/2009

OGGETTO: COMUNE DI BRUZOLO - VARIANTE PARZIALE N. 5 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C. vigente, adottato dal Comune di Bruzolo, con deliberazione C.C. n. 1 del 16 febbraio 2009, trasmesso alla Provincia in data 17/02/2009, ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);
(Prat. n. 029/2009)

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 1/2009 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5 in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone l'integrazione dell'articolo 39 delle Norme di Attuazione, relativamente all'area per *impianti produttivi esistenti "Ps3"*, finalizzata alla definizione di un insieme di operazioni, tra le quali l'ampliamento della superficie coperta e l'incremento dell'altezza massima del capannone, volte a garantire maggiore funzionalità all'attività produttiva esistente, migliorando le condizioni di lavoro degli operatori, mitigando inoltre, gli impatti sull'ambiente e il paesaggio circostante.

La documentazione allegata non contiene la verifica del rispetto del settimo comma dell'art. 17 L.R. 56/77, non riporta i termini di esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi della D.G.R. n. 13-8784 del 9 giugno 2008. Non verifica la compatibilità con il Piano di Zonizzazione Acustica e non allega la documentazione geologico-tecnica.

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. di formulare, in merito alla Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C. vigente, (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottata dal Comune di Bruzolo, con deliberazione C.C. n. 1 del 16 febbraio 2009, le seguenti osservazioni:

- a) si rileva che alla documentazione di Variante, risulta allegato esclusivamente uno stralcio dell'articolo delle Norme di Attuazione, (art. 1-*"Ps3"* area per impianti produttivi esistenti di integrazione all'articolo 39); la mancanza dell'intero articolo opportunamente integrato alla versione vigente non consente una piena lettura e valutazione delle modifiche proposte, le quali tra l'altro prevedono l'ampliamento della superficie coperta esistente e l'incremento dell'altezza massima del capannone. La "Variante Parziale" è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una Variante nel senso pieno del termine, poiché modifica la pianificazione comunale; deve perciò contenere, pur tenendo conto della minore incidenza territoriale rispetto ad una "Variante strutturale" ed al suo diverso e più semplice iter procedurale, i requisiti formali previsti per gli atti urbanistici, come riportato dalle Circolari del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18/07/1989 e n. 12/PET del 05/08/1998;
- b) la documentazione di Variante non riporta alcuna verifica in merito alla sussistenza dei requisiti di applicabilità delle procedure previste per le "Varianti Parziali", non viene dimostrato se l'incremento della superficie coperta o dell'altezza di una porzione dell'impianto produttivo, sia contenuto nel 6% delle aree previste dal P.R.G.C. avente destinazione economica produttiva, ai sensi del comma 4 lettera f) dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 (per i Comuni con popolazione non eccedente i diecimila abitanti); la dimostrazione deve altresì tenere conto dell'eventuale utilizzo di tale percentuale massima ammessa già effettuato con altre Varianti Parziali al P.R.G.C.;
- c) l'attività proposta in ampliamento, da ricerche svolte presso le Banche Dati della Provincia, appare far parte di un'azienda a Rischio di Incidente Rilevante; dovranno essere verificate eventuali interferenze tra le modifiche proposte e l'elaborato tecnico *"Rischi di Incidenti Rilevanti"* (R.I.R.) redatto ai sensi del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i.;
- d) si rileva inoltre, che alla presente Variante, non sono allegati elaborati di tipo geologico-tecnico; la presenza di tali elaborati è prevista dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale, 8 maggio 1996, n. 7/LAP e dalla successiva Nota Tecnica Esplicativa che recita "... si ritiene necessario che le indagini previste dalla suddetta Circolare ... siano sviluppate in occasione di qualsiasi variante o revisione di uno strumento urbanistico, comprendendo, quindi, tutti i casi normati dall'art. 17 della L.R. 56/77 ...";
- e) con riferimento alla realizzazione di opere di adeguamento al Piano di Risanamento Acustico (barriere antirumore), progetto da sottoporre a verifica di Impatto Ambientale (cfr: *"Relazione Illustrativa"*, si ricorda che a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs 4/2008 e in ambito regionale, della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008, (supplemento al B.U.R. del 12/06/2008), occorre verificare la necessità di avviare o meno il processo di Valutazione Ambientale Strategica allo strumento urbanistico e sue Varianti e

recepisce il risultato (anche in caso di esclusione) nel contenuto delle deliberazioni di adozione ed approvazione dello strumento urbanistico;

f) alla documentazione presentata non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica ai sensi della *L.R. n. 52/2000 “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico”*;

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Bruzolo la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,